



**COMUNE DI CALTAVUTURO**  
**Provincia di Palermo**

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**N° 22 DEL 18.02.2021**

**OGGETTO:**

**CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. SALVATORE MARIA CUSENZA  
PER LA COSTITUZIONE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO INNANZI  
AL TAR DELLA SICILIA – PALERMO DALLA CAPIZZELLO  
EMANUELE S.R.L./COMUNE DI CALTAVUTURO ED ALTRI.**

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **DICIOTTO** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **13,40 e segg.** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
Presiede l'adunanza la **Prof. Salvatore Di Carlo** nella qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

		<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
<b>DI CARLO SALVATORE</b>	<b>SINDACO</b>	<b>X</b>	
<b>ROMANA GIUSEPPINA</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>X</b>	
<b>GRANATA ANTONIO</b>	<b>ASSESSORE</b>		<b>X</b>
<b>LANZA CALOGERO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>	
<b>COMELLA ANTONINO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>	

Con la partecipazione e l'assistenza del Segretario Generale **Dott.ssa Lucia Maniscalco**.  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Dal Responsabile dell'Area I "Affari Istituzionali – Servizi alla Persona – Attività produttive e Tempo Libero" su indicazione del Sindaco, sottopone all'esame della Giunta Municipale la seguente proposta di avente ad oggetto: *"Conferimento incarico legale all'Avv. Salvatore Maria Cusenza per la costituzione nel procedimento promosso innanzi al TAR della Sicilia – Palermo – dalla Capizzello Emanuele S.r.l./Comune di Caltavuturo ed altri"*.

**VISTO** il ricorso notificato in data 8 febbraio 2021 ai sensi della legge n. 53 del 1994, assunto al protocollo n. 1667, avanzato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Palermo dalla società Capizzello Emanuele, in persona dell'Amministratore Unico della Società Capizzello Emanuele S.r.l.,

1) per l'annullamento, previa sospensione,

- a) della determina dirigenziale n. 819 del 19.11.2020 avente ad oggetto l'approvazione degli atti di gara ed aggiudicazione definitiva dei lavori di riqualificazione di via Riscossa, nel tratto compreso tra via Mazzini e via Mandrie, 2° ed ultimo stralcio da via Pepe a via Mandrie, non comunicata nelle forme previste ex art. 76 D.lgs. n. 50/2016 nella parte in cui si dispone l'aggiudicazione della gara in favore dell'ATI "Green & House Srl e china China Costruzioni Srl in esito ad una errata applicazione della L.R. n. 13/2019 art. 4 comma 1;
- b) dei verbali di gara n. 1 del 15.07.2020, n. 2 del 16.07.2020, n. 3 del 21.07.2020, n. 4 del 28.07.2020, n. 5 del 29.07.2020 nella parte in cui si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia individuando la prima e la seconda classificata; n. 6 del 3.08.2020 e n. 7 del 4.08.2020 nella parte in cui è stata formulata la proposta di aggiudicazione in favore della controinteressata;

2) per l'accoglimento:

- a) della domanda di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del relativo contratto e, ove nelle more stipulato, per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato ed il relativo subentro della ricorrente;
- b) in via subordinata, nell'ipotesi di mancato subentro. La condanna del Comune di Caltavuturo al risarcimento per equivalente monetario a titolo di rifusione dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio;

**ATTESO** che l'udienza cautelare è stata fissata per giorno 23 febbraio 2021;

**RAVVISATA** la necessità, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'Ente, di doversi costituire nel superiore giudizio, nei termini e nelle forme di legge, per resistere alle pretese avanzate dal ricorrente ed in particolare per l'ottenimento di un provvedimento negatorio, ritenendo di avere sotto il profilo dell'iter procedimentale e sostanziale, legittimamente operato;

**PRESO ATTO:**

- della tempistica ridotta per la costituzione nel giudizio innanzi al Tar in quanto i termini processuali ordinari debbono intendersi dimezzati per i procedimenti elencati all'articolo 119, comma 1 (appalti, autorità indipendenti, ecc.), del D.lgs, 2 luglio 2010 n.104;
- della complessità tecnico-giuridica della controversia;

**VISTE** le Linee Guida ANAC n. 12/2018 le quali non escludono l'evenienza che l'incarico sia conferito in via diretta sussistendone le motivazioni;

**VISTA** la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 emessa nella causa C-264 – la quale ha affermato che:” *prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza*” per cui la natura fiduciaria e la riservatezza non consentono procedure comparative, giustificando così l’esclusione della direttiva degli appalti pubblici;

**CONSIDERATO** che, in virtù delle disposizioni contenute all’art. 23 del Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 28.03.2012, è necessario costituirsi nel giudizio di che trattasi avvalendosi di un professionista di fiducia individuato nella persona dell’ Avv. Salvatore Maria Cusenza, con studio in Trapani, nella considerazione che il professionista de quo risulta essere stato legale di parte in controversie che prevedono la medesima fattispecie giuridica, conclusesi in maniera favorevole per l’Ente;

**DATO ATTO** che, con nota prot. n. 2096 del 17.02.2021 nel notiziare il professionista sopra individuato della volontà espressa dall’amministrazione, è stato richiesto, preventivo di spesa e curriculum vitae;

**VISTO** il preventivo di spesa, assunto al protocollo dell’ente in data 18.02.2021 prot. n. 2161 acclarante l’importo di € 16.537,82 comprensivo di IVA e CPA per le prestazioni professionali da rendere e su cui preventiva un acconto di spesa da riconoscere al momento del deposito dell’atto di citazione al lordo €4.000,00 ;

**VISTE** le Linee Guida n. 4 (Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016) di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;

**DATO ATTO** che l’affidamento in questione si configura come prestazioni di servizi, che per motivi indicati sopra è ragionevolmente riconducibile alla fattispecie dell’affidamento diretto ad un professionista determinato;

**VISTO** il Titolo I del D.Lgs. 118/2011 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, con particolare riferimento al T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 per quanto con esso compatibili;

**VISTI:**

- la deliberazione C.C. n.11 del 18.03.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina l’esercizio e la gestione provvisoria del bilancio degli Enti Locali;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 che differisce al 31.03.2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

**ACCLARATO** che dal combinato disposto dei commi 1 e 5 dell’articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000 si evince che nel corso dell’esercizio provvisorio si possono impegnare le spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

dodicesimi o a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

**EVIDENZIATO** che la spesa in argomento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi delle somme previste nel bilancio deliberato, per la sua specifica natura;

**RITENUTO**, pertanto, dover autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio innanzi al TAR Sicilia - Palermo in nome e per conto dell'Ente nella controversia de quo;

**RITENUTO**, di conseguenza,

- dover affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all'Avv. Salvatore Maria Cusenza, con studio in Trapani, il quale si è reso disponibile all'incarico stesso, per un compenso di € 16.537,82, giusta preventivo di spesa prot. n. 2161 del 18.02.2021;
- dover prenotare la complessiva spesa pari ad € 16.537,82 alla Missione 1 – Programma 3 – Macro-aggregato 103 del cap. 1246 “ *Spese per liti, arbitraggi*” del redigendo bilancio per l'esercizio in corso, ritenendola congrua rispetto al tipologia e alla complessità tecnico-giuridica di contenzioso cui si riferisce;

**RILEVATA** la competenza della Giunta in ordine alla scelta della costituzione in giudizio;

**VISTE:**

- la legge regionale 15 marzo 1963 n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”;
- la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 che, tra l'altro, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;

**VISTA** la L.R. del 23.12.2000 n. 30 “Norme sull'ordinamento degli enti locali”;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

### **PROPONE DI**

**APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 07/2010 e ss.mm.i., le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale della presente.

**DARE MANDATO** al Sindaco, quale rappresentante pro-tempore del Comune, per la difesa delle ragioni dell'ente, a costituirsi nel giudizio, promosso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Palermo dalla Capizzello Emanuele S.r.l, notificato a questo Comune in data 8 febbraio 2021 ai sensi della legge n. 53 del 1994 ed assunto al protocollo n. 1667 .

01956880817) conferendogli idonea procura alle liti per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa, eleggendo domicilio presso lo studio sopraccitato.

**AUTORIZZARE** il Responsabile dell'Area I all'assunzione degli atti consequenziali all'adozione del presente provvedimento ivi compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico da sottoscrivere con il professionista che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale.

**PRENOTARE** la complessiva spesa pari ad € 16.537,82 alla Missione 1 – Programma 3 – Macro-aggregato 103 del cap. 1246 “*Spese per liti, arbitraggi*” del redigendo bilancio per l'esercizio in corso, dando atto che la spesa in argomento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi delle somme previste nel bilancio deliberato, per la sua specifica natura.

**DARE ATTO** che il preventivo è articolato per fasi da compensare all'“effettivo compimento” per cui dovranno essere riconosciute al professionista incaricato solo le fasi effettivamente espletate e pertanto nulla avrà a pretendere per le restanti fasi.

**DARE ATTO, altresì:**

- che all'impegno della spesa discendente dall'adozione del presente provvedimento si provvederà con determinazione del responsabile del Servizio di riferimento;
- che l'impegno di che trattasi viene assunto nei limiti previsti dall'art. 163 e 183 del TUEL trattandosi di provvedimento giurisdizionale e per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

**DICHIARARE** la presente deliberazione **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DELL'AREA I**  
**D.ssa Calogera Castellana**



---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti gli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Caltavuturo 18/12/20

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**D.ssa Calogera Castellana**



## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione che precede ad oggetto” *”Conferimento incarico legale all’Avv. Salvatore Maria Cusenza per la costituzione nel procedimento promosso innanzi al TAR della Sicilia – Palermo – dalla Capizzello Emanuele S.r.l./Comune di Caltavuturo ed altri”*;

**VISTO** il ricorso notificato in data 8 febbraio 2021 ai sensi della legge n. 53 del 1994, assunto al protocollo n. 1667, avanzato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Palermo dalla società Capizzello Emanuele, in persona dell’Amministratore Unico della Società Capizzello Emanuele S.r.l.,

- 1) per l’annullamento, previa sospensione,
  - c) della determina dirigenziale n. 819 del 19.11.2020 avente ad oggetto l’approvazione degli atti di gara ed aggiudicazione definitiva dei lavori di riqualificazione di via Riscossa, nel tratto compreso tra via Mazzini e via Mandrie, 2° ed ultimo stralcio da via Pepe a via Mandrie, non comunicata nelle forme previste ex art. 76 D.lgs. n. 50/2016 nella parte in cui si dispone l’aggiudicazione della gara in favore dell’ATI “Green & House Srl e china China Costruzioni Srl in esito ad una errata applicazione della L.R. n. 13/2019 art. 4 comma 1;
  - d) dei verbali di gara n. 1 del 15.07.2020, n. 2 del 16.07.2020, n. 3 del 21.07.2020, n. 4 del 28.07.2020, n. 5 del 29.07.2020 nella parte in cui si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia individuando la prima e la seconda classificata; n. 6 del 3.08.2020 e n. 7 del 4.08.2020 nella parte in cui è stata formulata la proposta di aggiudicazione in favore della controinteressata;
- 2) per l’accoglimento:
  - a) della domanda di conseguire l’aggiudicazione dell’appalto e la stipula del relativo contratto e, ove nelle more stipulato, per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato ed il relativo subentro della ricorrente;
  - b) in via subordinata, nell’ipotesi di mancato subentro. La condanna del Comune di Caltavuturo al risarcimento per equivalente monetario a titolo di rifusione dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio;

**RAVVISATA** la necessità, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell’Ente, di doversi costituire nel superiore giudizio, nei termini e nelle forme di legge, per resistere alle pretese avanzate dal ricorrente ed in particolare per l’ottenimento di un provvedimento negatorio, ritenendo di avere sotto il profilo dell’iter procedimentale e sostanziale, legittimamente operato;

### **PRESO ATTO:**

- della fissazione dell’udienza cautelare è stata fissata per giorno 23 febbraio 2021
- della tempistica ridotta per la costituzione nel giudizio innanzi al Tar in quanto i termini processuali ordinari debbono intendersi dimezzati per i procedimenti elencati all’articolo 119, comma 1 (appalti, autorità indipendenti, ecc.), del D.lgs, 2 luglio 2010 n.104;
- della complessità tecnico-giuridica della controversia;

### **PRESO ATTO altresì:**

le Linee Guida ANAC n. 12/2018 le quali non escludono l’evenienza che l’incarico sia conferito in via diretta sussistendone le motivazioni;

la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 emessa nella causa C-264 – la quale ha affermato che:” *prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza*” per cui la natura fiduciaria e la riservatezza non

consentono procedure comparative, giustificando così l'esclusione della direttiva degli appalti pubblici;

**CONSIDERATO** che, in virtù delle disposizioni contenute all'art. 23 del Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 28.03.2012, è necessario costituirsi nel giudizio di che trattasi avvalendosi di un professionista di fiducia individuato nella persona dell' Avv. Salvatore Maria Cusenza, con studio in Trapani, nella considerazione che il professionista de quo risulta essere stato legale di parte in controversie che prevedono la medesima fattispecie giuridica, conclusesi in maniera favorevole per l'Ente;

**VISTE:**

- la nota prot. n. 2096 del 17.02.2021 con la quale, nel notificare il professionista sopra individuato della volontà espressa dall'amministrazione, è stato richiesto preventivo di spesa e curriculum vitae;
- il preventivo di spesa, assunto al protocollo dell'ente in data 18.02.2021 prot. n. 2161 acclarante l'importo di € 16.537,82 comprensivo di IVA e CPA per le prestazioni professionali da rendere e su cui preventiva un acconto di spesa da riconoscere al momento del deposito dell'atto di citazione al lordo €4.000,00 ;

**VISTE**, altresì, le Linee Guida n. 4 (Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016) di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici";

**DATO ATTO** che l'affidamento in questione si configura come prestazioni di servizi, che per motivi indicati sopra è ragionevolmente riconducibile alla fattispecie dell'affidamento diretto ad un professionista determinato;

**VISTI:**

- il Titolo I del D.Lgs. 118/2011 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, con particolare riferimento al T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 per quanto con esso compatibili;
- la deliberazione C.C. n.11 del 18.03.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina l'esercizio e la gestione provvisoria del bilancio degli Enti Locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che differisce al 31.03.2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

**ACCERTATO:**

- che dal combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000 si evince che nel corso dell'esercizio provvisorio si possono impegnare le spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- che la spesa in argomento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi delle somme previste nel bilancio deliberato, per la sua specifica natura;

**RITENUTO**, pertanto, dover autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio innanzi al TAR Sicilia - Palermo in nome e per conto dell'Ente nella controversia de quo;

**RITENUTO**, di conseguenza,

- dover affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all'Avv. Salvatore Maria Cusenza, con studio in Trapani, il quale si è reso

disponibile all'incarico stesso, per un compenso di € 16.537,82, giusta preventivo di spesa prot. n. 2161 del 18.02.2021;

- dover prenotare la complessiva spesa pari ad € 16.537,82 alla Missione 1 – Programma 3 – Macro-aggregato 103 del cap. 1246 “ *Spese per liti, arbitraggi*” del redigendo bilancio per l'esercizio in corso, ritenendola congrua rispetto al tipologia e alla complessità tecnico-giuridica di contenzioso cui si riferisce;

**RILEVATA** la competenza della Giunta in ordine alla scelta della costituzione in giudizio;

**VISTI** i pareri resi dai Responsabili di riferimento ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e della regolarità contabile;

**VISTE:**

- la legge regionale 15 marzo 1963 n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”;
  - la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e ss.mm.ii.;
  - il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 che, tra l'altro, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
  - la L.R. del 23.12.2000 n. 30 “Norme sull'ordinamento degli enti locali”;
- lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

**APPROVARE**, nella sua interezza la proposta di deliberazione che precede e conseguentemente:

**DARE MANDATO** al Sindaco, quale rappresentante pro-tempore del Comune, per la difesa delle ragioni dell'ente, a costituirsi nel giudizio, promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Palermo dalla Capizzello Emanuele S.r.l, notificato a questo Comune in data 8 febbraio 2021 ai sensi della legge n. 53 del 1994 ed assunto al protocollo n. 1667 .

**AFFIDARE** l'incarico legale nella vertenza de qua all'Avv. Salvatore Maria Cusenza con studio in Trapani, Via Barone Sieri Pepoli, 28 (C.F. CSNSVT56D22C286X – P.I. 01956880817) conferendogli idonea procura alle liti per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa, eleggendo domicilio presso lo studio sopraccitato.

**AUTORIZZARE** il Responsabile dell'Area I all'assunzione degli atti consequenziali all'adozione del presente provvedimento ivi compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico da sottoscrivere con il professionista che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale.

**PRENOTARE** la complessiva spesa pari ad € 16.537,82 alla Missione 1 – Programma 3 – Macro-aggregato 103 del cap. 1246 “ *Spese per liti, arbitraggi*” del redigendo bilancio per l'esercizio in corso, dando atto che la spesa in argomento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi delle somme previste nel bilancio deliberato, per la sua specifica natura.

**DARE ATTO** che il preventivo è articolato per fasi da compensare “all'effettivo compimento” per cui dovranno essere riconosciute al professionista incaricato solo le fasi effettivamente espletate e pertanto lo stesso nulla avrà a pretendere per le restanti fasi.

**DARE ATTO, altresì:**



- che all'impegno della spesa discendente dall'adozione del presente provvedimento si provvederà con determinazione del responsabile del Servizio di riferimento;
- che l'impegno di che trattasi viene assunto nei limiti previsti dall'art. 163 e 183 del TUEL trattandosi di provvedimento giurisdizionale e per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Indi,

### **LA GIUNTA MUNICIPALE**

**RAVVISATA** la necessità di dare immediata attuazione alla presente;

**VISTO** l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44;  
Ad unanimità di voti espressi in modo palese;

### **DELIBERA**

**DICHIARARE** la presente deliberazione **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991 e s.m.i..



**COMUNE DI CALTAVUTURO**  
Provincia di Palermo

**DISCIPLINARE DI INCARICO**

Premesso che con deliberazione di G.M. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva, è stato conferito incarico all'Avv. Salvatore Maria Cusenza con studio in Trapani, Via Barone Sieri Pepoli, 28 (C.F. CSNSVT56D22C286X – P.I. 01956880817) per la difesa del Comune di Caltavuturo nel ricorso promosso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Palermo dalla società Capizzello Emanuele S.r.l, notificato a questo Comune in data 8 febbraio 2021 ai sensi della legge n. 53 del 1994 ed assunto al protocollo n. 1667 .

**TRA**

Il Comune di Caltavuturo, C.F. 87000550829, in persona del Responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali D.ssa Calogera Castellana, in esecuzione della deliberazione di G.M. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**E**

l' Avvocato Salvatore Maria Cusenza con studio in Trapani, Via Barone Sieri Pepoli, 28 (C.F. CSNSVT56D22C286X – P.I. 01956880817) , si conviene e stipula quanto segue:

1. Il professionista incaricato ha la più ampia facoltà di motivazione degli atti redatti nell'interesse del Comune di Caltavuturo.
2. Le parti concordano di determinare, per quanto riguarda i rapporti tra questo Comune ed i professionisti incaricati, l'importo delle competenze professionali nella misura complessiva di € 16.537,82 per l'intero giudizio, oltre CPA e IVA. Eventuali maggiori somme, in relazione all'attività svolta, saranno impegnate dal Comune ad integrazione dell'impegno originario.
3. Il compenso verrà pagato alle seguenti scadenze, previa emissione di regolare fattura:
  - l'acconto, pari ad € 4.000,00 dopo il deposito dell'atto di costituzione;
  - le rimanenti somme se dovute, stante che il preventivo risulta essere formulato per fasi, al compimento delle stesse, pertanto il professionista nulla avrà a pretendere qualora le stesse non venissero espletate;
  - il saldo alla conclusione del giudizio.
4. L'avvocato incaricato dovrà costantemente informare l'Amministrazione Comunale sullo stato del giudizio e, in particolare, dovrà:
  - a) inoltrare tempestivamente al Comune e, comunque non oltre 5 (cinque) giorni dal deposito in cancelleria, copia degli atti difensivi predisposti dagli stessi o dal difensore di controparte;
  - b) comunicare al Comune l'esito delle udienze e ogni informazione riguardante il

procedimento entro 5 (cinque giorni) dall' evento.

5. Il presente incarico potrà essere revocato dall' Amministrazione Comunale qualora si riscontrino incuria, negligenza ovvero inosservanza delle norme deontologiche e giuridiche applicabili all'incarico.


Letto, confermato e sottoscritto.

Addì \_\_\_\_\_

Per il Comune di Caltavuturo  
Il Responsabile del Settore Amministrativo

L'avvocato incaricato

**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome	CUSENZA SALVATORE MARIA
Indirizzo	VIA BARONE SIERI PEPOLI N. 28
Telefono	0923.22556
Fax	0923.22556
E-mail	studiogiustiziaczm@libero.it salvatoremaria.cusenza@avvocatitrapani.legalmail.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	22.04.1956 CASTELVETRANO (TP)

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

- |   |  |
|---|--|
| • Date (da – a)                         | CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ DI AVVOCATO: ISCRITTO ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DEL FORO DI TRAPANI DAL 2002 ED ESERCENTE LA PROFESSIONE LEGALE CON CONTINUITÀ. ISCRITTO ALL'ALBO DEGLI ESERCENTI LA PROFESSIONE FORENSE AVANTI LE MAGISTRATURE SUPERIORI |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro |  |
| • Tipo di azienda o settore             | STUDIO PROFESSIONALE   |
| • Tipo di impiego                       | AVVOCATO LIBERO PROFESSIONISTA   |
| • Principali mansioni e responsabilità  | TITOLARE DELLO STUDIO  |

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

- |   |  |
|---|--|
| • Date (da – a)   |  |
| • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione              | DIPLOMA presso Liceo Scientifico "Cipolla" di Castelvetroano conseguito nel 1974;<br>LAUREA in GIURISPRUDENZA conseguita nell'anno accademico 1995-96 presso l'Università degli Studi di Palermo, con tesi di laurea su " <i>il Concorso Eventuale nel reato di associazione mafiosa</i> " |
| • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio |  |
| • Qualifica conseguita  | Avvocato iscritto all'Albo speciale della Cassazione e delle Superiori Giurisdizioni   |
| • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)         |  |

## CAPACITÀ E COMPETENZE

### PERSONALI

*Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.*

#### MADRELINGUA

ITALIANO

#### ALTRE LINGUA

#### FRANCESE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Buono  
Buono  
Elementare

### CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

*Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.*

L'AVVOCATURA E' STATA OCCASIONE FORMATIVA PER IL LAVORO DI GRUPPO E DI RELAZIONE ANCHE CON TERZI

### CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

*Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.*

OTTIMA CAPACITA' ORGANIZZATIVA E DIRIGENZIALE

### CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

*Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.*

BUONA CONOSCENZA ED USO DI WORD, DI PROGRAMMI GESTIONALI LEGALI, DI INTERNET

### CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

*Musica, scrittura, disegno ecc.*

BUONA CONOSCENZA DELLA STORIA DELL'ARTE E DELLA MUSICA

### ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

*Competenze non precedentemente indicate.*

OTTIMA CONOSCENZA DELLA LETTERATURA E DELLA STORIA

### PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Già patrocinatore in attività giudiziaria per i Comuni di Valderice, Erice, Salaparuta, Poggioreale, Petrosino, Favignana, Partanna, Caltavuturo, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Pollina, Gela, Torretta. Servizio Idrico Integrato di Palermo.

Si occupano le committenze private, e di natura societaria e d'impresa ai fini della tutela dei dati personali e d'impresa, con forte prevalenza nel campo dei Lavori e dei Servizi Pubblici, ed in quello Urbanistico-Edilizio.

Ha patrocinato giudizi in materia di:

Lavori Pubblici, Esecuzione di Lavori Pubblici, Urbanistica, Espropriazioni e occupazione illegittima dei suoli da parte della P.A., Edilizia, Provvedimenti Amministrativi, Responsabilità civile-amministrativa-penale dei dipendenti e dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Responsabilità per danno della P.A., Reati di cui al libro II titolo II del Codice Penale, Reati in materia di edilizia ed ambientale, Rapporti di lavoro privato ed alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, procedimenti disciplinari, Contratti d'opera professionale.

Già patrocinatore innanzi il Tribunale (Trapani, Marsala, Sciacca, Palermo, Termini Imerese, Caltanissetta, Messina, Milano, Brescia) la Corte d'Appello (Palermo, Caltanissetta, Messina), il T.A.R. (Palermo), il C.G.A.R.S., la Corte dei Conti (Palermo), la Corte di Cassazione sezioni civile e penale, Arbitrati. Estensore di pareri giuridici.

Già Assessore ai Lavori Pubblici ed all'Urbanistica del Comune di San Vito Lo Capo.

*Esperto giuridico del Sindaco*, ai sensi dell'art. 14 della Legge della Regione Siciliana 7/1992.

E' socio dell'Associazione Avvocati Amministrativisti della Sicilia. E' aderente alla Camera Civile del Foro di Trapani. Già Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Trapani per due mandati.

Relatore al convegno *"il procedimento amministrativo e la responsabilità dei Pubblici dipendenti per tardiva emanazione del provvedimento"* Castelvetro 2012;

Relatore al convegno *"Le liberalizzazioni delle attività e delle professioni"* Castelvetro 2012;

Dal 2008 ha adempiuto agli obblighi di aggiornamento professionale come disposto dalla Legge e dall'Ordinamento Professionale, e fra questi in particolare:

- Ricorso per Cassazione, Trapani 2010
- Diritto della Navigazione, Trapani 2010
- Il ruolo della Corte dei Conti nelle Autonomie locali, Trapani 2010
- il codice del Processo amministrativo, Palermo 2010
- La codificazione del processo Amministrativo, Palermo 2011
- Il procedimento Amministrativo e la responsabilità dei pubblici dipendenti, anno 2012
- Principio della domanda e poteri d'ufficio del Giudice amministrativo, Trento 2012
- Il concordato preventivo, Trapani 2012
- Giustizia Amministrativa e crisi economica, Roma 2013
- Patti parasociali, Trapani 2013
- Legge Fornero Trapani 2013
- Le impugnazioni, Milano 2013
- Demanio Marittimo, Trapani 2014
- Liquidazione danno non patrimoniale, Trapani 2014
- Le nuove frontiere del Diritto Penale, Trapani 2014
- La disciplina Urbanistica nella Regione Siciliana, Palermo 2015
- Genitorialità, matrimonio e famiglia, Trapani 2015
- L'informazione Giudiziaria in Italia, Trapani 2015
- Revisione della Spesa ed efficienza degli Enti Locali, Trapani 2016
- Il processo Amministrativo Telematico, Palermo 2016
- Il nuovo diritto dei contratti Pubblici, Roma 2016
- Amministrazione Giudiziaria dei beni confiscati e sequestrati, Trapani 2016
- Direttive Appalti e concessioni, Roma 2016
- L'inedificabilità della fascia dei 150 mt dalla battigia in applicazione dell'art. 15 della L.R. 78/76 dubbi interpretativi, (Relatore) Trapani 2017
- Presentazione Libro *"Mafia - Vita di un uomo di mondo"*, (Relatore) Trapani 2017
- Presentazione del volume *"Il diritto civile fra legge e giudizio"*, Erice 2017
- Decisioni amministrative e processi deliberativi, Convegno Nazionale dei Professori di Diritto Amministrativo, Bergamo 2017;
- Il nuovo codice dei contratti pubblici e le modifiche apportate dall'ultimo correttivo di aprile 2017, Palermo 2017;
- Santi Romano e l'Ordinamento Giuridico, Università degli Studi di Palermo, Palermo 2017;
- La Cooperazione tra le giurisdizioni superiori nell'interesse dei cittadini e della giustizia. Convegno a numero chiuso, Italiadecide. Roma 18.12.2017;
- I reati del doppio binario e la disciplina processuale, Trapani 2018;
- I licenziamenti dopo il Jobs Act, Trapani 16.02.2018;
- La redazione del Ricorso per Cassazione. Roma 9.7.2018;
- Titoli abilitativi in materia edilizia anche alla luce del Dlgs 222/2016, Palermo 27/11/2018

- Le (in)certezze del Diritto. Trento 17-18/1/2019
- La redazione del Ricorso per Cassazione. Milano 01/02/2019
- Le interdittive prefettizie e l'art. 14 della Costituzione. Palermo 7/5/2019
- Le novità in materia di protezione di dati personali. Trapani 11/6/2019
- L'esecuzione della Sentenza Amministrativa. Palermo 5/7/2019
- Per i 130 anni della IV Sezione del Consiglio di Stato. Roma 20/11/2019
- Avvocato e Magistrato nella costituzione. Trapani 10/12/2019
- Alla ricerca del metodo nel diritto pubblico – Orlando reloaded. Trento 12-13/12/2019
- Il Processo Civile al tempo del Covid-19. Trapani 26/06/2020, Seminario webinar
- Le giurisdizioni "sconfinate". Venezia 13/11/2020, Convegno webinar.
- Le relazioni fra Autonomie speciali e Regioni ordinarie. Trento 4/12/2020, Convegno webinar
- Le relazioni fra funzione di controllo e funzione giurisdizionale della Corte dei Conti. Trento 10/12/2020, Seminario webinar
- Professione forense: pandemia, giustizia e deontologia. Seminario webinar, Unione Nazionale Camere Civili

#### DATO FISCALE

**INDICATORE SINTETICO DI AFFIDABILITA' 2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
QUALE CONTRIBUENTE ESERCENTE LIBERA PROFESSIONE: 9,82/10**

Si autorizza la pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013  
Trapani, li 14.12.2020

Avv. Salvatore Maria Cusenza





## COMUNE DI CALTAVUTURO

Via G. Falcone, 41  
90022 Caltavuturo (PA)  
Tel. 0921 547300  
cod. fisc. n.: 87000550829  
partita IVA n.: 02667970822  
e-mail: protocollo@comune.caltavuturo.pa.it  
PEC: protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it



Proposta di deliberazione ad oggetto: "Conferimento incarico legale all'avv. Salvatore Maria Cusenza per la costituzione nel procedimento promosso innanzi al Tar della Sicilia – Palermo – dalla Capizzello Emanuele Srl/Comune di Caltavuturo ed altri."

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In relazione al disposto di cui all'art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e dagli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

Il responsabile dell'Area II

Esprime parere favorevole di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione che, pertanto, in data odierna diventa esecutiva, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dell'impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Caltavuturo, 18 febbraio 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Gaetano Migliore





**COMUNE DI CALTAVUTURO**  
**Provincia di Palermo**

Prot. n. 2096 del 17 FEB 2021

All' Avv. Salvatore Maria Cusenza  
[studiogiustiziaczm@libero.it](mailto:studiogiustiziaczm@libero.it)

---

**OGGETTO: Controversia Capizzello c/ Comune di Caltavuturo ed altri**

---

Essendo intendimento di questa Amministrazione conferirLe incarico legale nell'ambito della controversia Capizzello Emanuele R.r.l. /Comune di Caltavuturo, giusto ricorso innanzi al TAR Sicilia – Palermo notificato a questo Comune in data 8 febbraio 2021 prot. n. 1680, e di cui se ne trasmette copia,

**si chiede**

alla S.V. di voler far pervenire con ogni urgenza, risultando i termini per la costituzione dimezzati, preventivo di spesa sulle prestazioni professionali da rendere al fine di poter determinare la spesa da sostenere, e al contempo formalizzare la proposta deliberativa di incarico da sottoporre alla Giunta Municipale.

Cordialmente

**IL RESPONSABILE DELL'AREA I**  
**D.ssa Calogera Castellana**

Da "girolamorubino@pec.it" <girolamorubino@pec.it>

A "protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it" <protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it>

Data lunedì 8 febbraio 2021 - 12:23

**Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - CAPIZZELLO EMANUELE S.R.L./COMUNE DI CALTAVUTURO - <N>12955</N><idP>000034700203829</idP>**


ATTENZIONE: Il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 bis c.p.c., dell'art. 3 bis della L. 53/1994 e dell'art. 18 del D.M. 44/2011, dei documenti informatici allegati. Allegato a questo messaggio troverà i files originali (relata di notificazione e, ove necessaria, procura ad litem ed allegati), debitamente sottoscritti dal Professionista con firma digitale in standard PADES leggibili con Acrobat Reader o in standard CADES leggibili con adeguato software per la gestione di files con firma digitale.

**Allegato(i)**

relata\_di\_notifica.pdf.pdf (448 KB)

CAPIZZELLO RICORSO TAR MEDIA OFFERTE.pdf.pdf (571 KB)

PROCURA SPECIALE CAPIZZELLO (1)signed.pdf.pdf (627 KB)



**RELAZIONE DI NOTIFICA**  
ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

COMUNE DI CALTAVUTURO	
08. FEB. 2021	
PROT. N.	1680

Per conto e nell'interesse di:

1) CAPIZZELLO EMANUELE S.R.L. sede legale in VIA PLINIO, 22, GELA, cod. fisc./partita i.v.a. 01911510855;

io sottoscritto Avv. GIROLAMO RUBINO, codice fiscale RBNGLM58P02A089G, girolamorubino@pec.it, con studio a Palermo, Via G. Oberdan n.5, nella qualità di difensore munito di procura alla liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c.

nel procedimento innanzi TAR SICILIA di Palermo  
ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche,

**HO NOTIFICATO A:**

UNIONE DEI COMUNI VAL D'HIMERA SETTENTRIONALE c/o la sede del Comune di Caltavuturo, in persona del legale rappresentante pro tempore, mediante spedizione a mezzo PEC alla casella di posta elettronica certificata protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it dell'anzidetto destinatario risultante dal Registro IPA, consultabile dal sito <http://www.indicepa.gov.it> (la notifica è effettuata all'indirizzo estratto dall'Indice IPA ai sensi dell'art. 28 DL. 76/2020, attesa la mancata indicazione dell'indirizzo pec del Comune di Caltavuturo nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, Decreto Legge 179/2012). ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 3 bis L.53/1994.

unitamente alla presente relazione di notificazione, sottoscritta con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

**I SEGUENTI DOCUMENTI ALLEGATI**

File:CAPIZZELLO RICORSO TAR MEDIA OFFERTE - CAPIZZELLO RICORSO TAR MEDIA OFFERTE.pdf.pdf  
impronta SHA256:A0658E29C028BDFC5CFE85A88F6D6B1CA750D696A052B482C767D1034BD971C3  
Riferimento temporale UTC: 2021-02-08T12:21:54Z

File:PROCURA SPECIALE CAPIZZELLO (1)-signed - PROCURA SPECIALE CAPIZZELLO (1)signed.pdf.pdf  
impronta SHA256:2467E6CB819F0BAD00CDFC216C0B3888691CF267F0497D6A0F25E49BB3117DA6  
Riferimento temporale UTC: 2021-02-08T12:22:11Z

**ATTESTO**

che gli atti allegati, sopra sinteticamente descritti, sono copie informatiche, formate nel rispetto dell'art. 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015, dei quali attesto la conformità all'originale informatico custodito nel fascicolo informatico citato precedentemente.

Palermo, 08/02/2021  
Avv. GIROLAMO RUBINO

Girolamo Rubino

2/23/24  
CN=  
C=IT  
O=NO  
2.5.4.  
RSA/2048 bits

**ECC.MO TAR SICILIA PALERMO**

**RICORSO**

Per la società Capizzello Emanuele nato a Gela (provincia di CL) il 01.08.1958 (C.F. CPZMNL58M01D960A), nella qualità di Amministratore Unico della Società Capizzello Emanuele S.r.l. (P.IVA 01911510855) con sede in Gela via Plinio, 22 rappresentato e difeso per mandato in calce al presente atto sia unitamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Girolamo Rubino ( c.f. RBNGLM58P02A089G – P.E.C. girolamorubino@pec.it - fax 091 6527233), Lucia Alfieri ( CF: LFRLCU71L65C351E; pec: luciaalfieri@pec.it) e Daniele Piazza (cod. fisc. PZZ DNL 72D11 G273H – pec avvocatodanielepiazza@legalmail.it – fax. 0917292780), con domicilio digitale come da pec dei registri di giustizia

**CONTRO**

Il COMUNE DI CALTAVUTURO in persona del legale rappresentante pro tempore

Città Metropolitana di Palermo in persona del legale rappresentante pro tempore

La Centrale Unica di Committenza istituita dall'unione dei Comuni Val d'Himera settentrionale in persona del legale rappresentante pro tempore

**E NEI CONFRONTI**

Dell'ATI " Green & House srl e China Costruzioni srl" in persona del legale rappresentante pro tempore

**PER L'ANNULLAMENTO ( PREVIA SOSPENSIONE )**

Della Determina Dirigenziale n. 819 del 19.11.2020 avente ad oggetto l'approvazione degli atti di gara ed aggiudicazione definitiva dei lavori di seguito meglio oltre precisati , non comunicata nelle forme previste ex art. 76 d.lvo n. 50/2016 nella parte in cui si dispone l'aggiudicazione della gara in favore dell'ATI odierna controinteressata in esito ad una errata applicazione della l.r n. 13/2019 art 4 comma 1, nonché

Dei verbali di gara n. 1 del 15.07.2020 ; n. 2 del 16.07.2020; n. 3 del 21.07.2020; n. 4 del 28.07.2020; n. 5 del 29.07.2020 quest'ultimo nella parte

in cui si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia individuando la prima e la seconda classificata;

del verbale di gara n. 6 del 3.08.2020 e del verbale di gara n. 7 del 4.08.2020 nella parte in cui è stata formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'odierna controinteressata, nonché

#### **PER L'ACCOGLIMENTO**

Della domanda di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del relativo contratto, e, ove nelle more stipulato, per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 comma 1 lett c) e d) e 122 del dlvo n. 104/2010, ed il relativo subentro della ricorrente, nonché in via subordinata

Nell'ipotesi di mancato subentro

#### **PER L'ACCOGLIMENTO**

Della domanda di condanna della p.a al risarcimento per equivalente monetario a titolo di rifusione dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio

#### **PREMESSE IN FATTO**

Con bando gara ritualmente pubblicato il Comune di Caltavuturo ha indetto la gara in epigrafe indicata con un importo a base d'asta pari ad € 649.828,48 da aggiudicarsi con il criterio del "minor prezzo" (ai sensi dell'art. 36 c. 9-bis ed in esecuzione della circolare prot. N° 189161 del 26/09/2019 del d.r.t.) e con **la determinazione della soglia di aggiudicazione secondo il combinato disposto del criterio** dettato dell'Art. 4 della L.R. n°13 del 19 luglio 2019, modificativo dell'Art. 97, c.1, c.2, c.2 - bis si applica l'Art. 97, c.3-bis, c.8 del D.LGS. n. 50/2016. Ebbene la predetta gara, svoltasi secondo la cadenza temporale di cui ai verbali suindicati si concludeva in data 19.11.2020 con il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della società odierna controinteressata.

Sebbene la medesima determina di aggiudicazione desse atto delle modalità di pubblicazione e comunicazione degli atti di gara ai sensi e

per gli effetti di quanto previsto dalla normativa di riferimento, nondimeno la stazione appaltante procedeva alla sola pubblicazione per estratto nei quotidiani e nella GURS del provvedimento di aggiudicazione definitiva in assenza della pubblicazione degli allegati atti di gara, omettendo altresì la comunicazione ex art 76 del D.lvo n. 50/ 2016 a tutti i concorrenti ammessi; con ciò di fatto non inverandosi il presupposto di conoscenza e/o conoscibilità degli atti di gara al fine di proporre una tempestiva impugnazione.

V'è da evidenziare altresì, per quel che in questa sede rileva, che nel corso dell'espletamento della gara in questione e, segnatamente, poco prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva la giurisprudenza del Tar Sicilia sez. staccata di Catania prima, e poi il Consiglio di Giustizia amministrativa hanno fornito una univoca interpretazione del disposto di cui all'art. 4 comma 1 della l.r. 13/2019 chiarendo che nell'effettuare il taglio delle ali propedeutico al calcolo della soglia di aggiudicazione l'amministrazione è tenuta a considerare come unica offerta non solo le offerte di uguale ribasso poste a cavallo delle ali bensì, sia pure nel silenzio della norma regionale, anche quelle di uguale ribasso poste all'interno delle ali.

Dette statuizioni aventi all'evidenza natura interpretativa della normativa regionale sono state tuttavia ignorate dal seggio di gara nel calcolo della soglia di anomalia, circostanza questa che ha condotto all'aggiudicazione della gara in favore dell'odierna controinteressata .

E la mancata comunicazione ai concorrenti dell'avvenuta aggiudicazione, nonché l'omessa pubblicazione integrale dei verbali di gara non ha consentito alla ricorrente di appurare l'errore in cui era incorsa la stazione appaltante nel calcolare la soglia di anomalia, per non avere considerato come unica offerta, le offerte di uguale ribasso poste all'interno della soglia.

Ciò vieppiù considerato che, ancora alla data del 19.01.2021 dal portale della centrale di committenza la gara in questione era indicata : " in aggiudicazione" , circostanza questa che ancor più fuorviava i concorrenti circa le sorti della gara medesima

Solo in data 11.01.2021 l'odierno ricorrente si avvedeva dell' errore commesso dal seggio di gara nella determinazione della soglia di anomalia, e ciò accedendo al sito appalti.eu che, simulando l'aggiudicazione della gara di che trattasi in forza della corretta applicazione del disposto di cui all'art.4 della l.r. n. 13/2019 siccome sancita dalla giurisprudenza testè citata, individuava come aggiudicataria la società odierna ricorrente .

Sicchè, ferma restando l'omessa comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e l'omessa pubblicazione integrale degli atti di gara, solo a far data dall'11.01.2021 il ricorrente ha avuto modo di percepire la portata lesiva del provvedimento di aggiudicazione a fronte della certezza dell'aggiudicazione della gara in proprio favore nell'ipotesi in cui il seggio di gara avesse correttamente applicato le previsioni normative di cui all'art 4 della legge regionale n.13/ 2019 .

Ed attivatosi tempestivamente, con istanza del 12.01.2021, il medesimo ricorrente compulsava la riapertura della gara e l'aggiudicazione in proprio favore, in applicazione di quanto previsto dalle statuizioni testè richiamate.

La stazione appaltante prendendo atto anche della denunciata omessa comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva nei confronti di tutti i concorrenti ammessi, e richiesto conforto legale sul punto relativo al calcolo della media, con nota prot. n. 821 del 21.01.2021 ha chiesto alla CUC la convocazione della commissione di gara per la redazione del verbale di rinnovazione degli atti di gara, procedendo altresì contestualmente a disporre l'immediata sospensione dei lavori nelle more consegnati in via d'urgenza per procedere ad una preliminare messa in sicurezza di un tratto stradale.

Ad oggi tuttavia non ha avuto luogo la rinnovazione della gara siccome richiesta dalla stazione appaltante.

Donde il presente gravame che si affida alle seguenti ragioni di

#### **DIRITTO**

#### **SULLA TEMPESTIVITA' DEL PRESENTE RICORSO**

In ordine alla tempestività del presente gravame si rinvia a quanto recentemente statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato chiamata a pronunciarsi proprio con riferimento alla corretta individuazione del dies a quo per l'impugnazione degli atti di gara.

Come noto con la sentenza n. 12 / 2020 :“ .....*Ritiene l'Adunanza Plenaria che, per la individuazione della decorrenza del termine per l'impugnazione, rileva anche l'art. 29, comma 1, ultima parte, del 'secondo codice', per il quale “i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente”.*

*L'impresa interessata – che intenda proporre un ricorso - ha l'onere di consultare il 'profilo del committente', dovendosi desumere la conoscenza legale degli atti dalla data nella quale ha luogo la loro pubblicazione con i relativi allegati (data che deve costantemente risultare dal sito).*

*In considerazione dell'immutato testo dell'art. 120, comma 5, del c.p.c., degli articoli 29, comma 1, e 76 del 'secondo codice', nonché dell'art. 5 del d.P.R. n. 184 del 2006, ritiene l'Adunanza Plenaria che per determinare il dies a quo per l'impugnazione va riaffermata la perdurante rilevanza della 'data oggettivamente riscontrabile', cui ancora si riferisce il citato comma 5.*

*La sua individuazione, dunque, continua a dipendere dal rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla 'informazione' e alla 'pubblicazione' degli atti..... Le considerazioni che precedono sono corroborate dall'esame dell'art. 2 quater della direttiva n. 665 del 1989 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.... L'art. 2 quater della direttiva n. 665 del 1989 ha disposto che il termine 'per la proposizione del ricorso' – fissato dal legislatore nazionale – comincia 'a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell'Amministrazione aggiudicatrice è stata inviata' al partecipante alla gara accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti'.*

*Da tale disposizione, si desume che la direttiva ha fissato proprio il principio posto a base dapprima dell'art. 245 del 'primo codice' e poi*



dell'art. 120, comma 5, del c.p.a., e cioè che la decorrenza del termine di impugnazione dipenda dall'accertamento di una 'data oggettivamente riscontrabile', riconducibile al rispetto delle disposizioni sulle informazioni dettagliate, spettanti ai partecipanti alla gara.

Inoltre, come ha evidenziato l'ordinanza di rimessione, in sede di interpretazione dell'art. 1, § 1, della direttiva n. 665 del 1989, la Corte di Giustizia ha evidenziato che:

- i termini imposti per proporre i ricorsi avverso gli atti delle procedure di affidamento cominciano a decorrere solo quando 'il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza' della pretesa violazione"

- "una possibilità, come quella prevista dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 104/2010, di sollevare «motivi aggiunti» nell'ambito di un ricorso iniziale proposto nei termini contro la decisione di aggiudicazione dell'appalto non costituisce sempre un'alternativa valida di tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, gli offerenti sarebbero costretti a impugnare in abstracto la decisione di aggiudicazione dell'appalto, senza

conoscere, in quel momento, i motivi che giustificano tale ricorso" (Corte di Giustizia, Sez. V, 8 maggio 2014, in C-161/13, cit., punto 40).

Anche l'art. 2 quater della direttiva n. 665 del 1989 e tale giurisprudenza inducono a ritenere che la sopra riportata normativa

nazionale vada interpretata nel senso che il termine di impugnazione degli atti di una procedura di una gara d'appalto non può che decorrere da una data ancorata all'effettuazione delle specifiche formalità informative di competenza della Amministrazione aggiudicatrice, dovendosi comunque tenere conto anche di quando l'impresa avrebbe potuto avere conoscenza degli atti, con una condotta ispirata alla ordinaria diligenza.

In altri termini e in sintesi, l'Adunanza Plenaria ritiene che – ai fini della decorrenza del termine di impugnazione - malgrado l'improprio richiamo

*all'art. 79 del 'primo codice', ancora contenuto nell'art. 120, comma 5, del c.p.a. – rilevano:*

*a) le regole che le Amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare in tema di 'Informazione dei candidati e degli offerenti' (ora contenute nell'art. 76 del 'secondo codice');*

*b) le regole sull'accesso informale (contenute in termini generali nell'art. 5 del d.P.R. n. 184 del 2006), esercitabile – anche quando si tratti di documenti per i quali la legge non prevede espressamente la pubblicazione - non oltre il termine previsto dall'art. 76, prima parte del comma 2, del 'secondo codice';*

*c) le regole (contenute nell'art. 29, comma 1, ultima parte, del 'secondo codice') sulla pubblicazione degli atti, completi dei relativi allegati, 'sul profilo del committente', il cui rispetto comporta la conoscenza legale di tali atti, poiché l'impresa deve avere un comportamento diligente nel proprio interesse.*

Mutuando i superiori principi al caso in esame, alla stregua di quanto dedotto in sede di ricostruzione fattuale, si desume che, nella specie, la data oggettivamente riscontrabile da cui far decorrere il termine di impugnazione, non può che coincidere con la data in cui il ricorrente ha avuto piena e certa contezza dell'errore commesso dal seggio di gara nella determinazione della media delle offerte, ovvero la data dell'11.01.2021 coincidente con la pubblicazione sul sito appalti.eu della simulazione della media determinata tenendo conto di quanto statuito dalla più recente giurisprudenza in ordine al taglio delle ali, non avendo avuto la ricorrente prima di quella data, contezza alcuna in ordine agli atti di gara .

La stazione appaltante non ha provveduto infatti alle comunicazioni ex art 76 del d.lvo n. 50/ 2016 e le pubblicazioni sono state effettuate esclusivamente per estratto, e dunque carenti degli allegati verbali di gara .

Né, dal portale della centrale di committenza era possibile rinvenire traccia dei detti documenti posto che come già detto e come desumibile

dall'estratto versato agli atti del presente giudizio, lo stato della gara risultava "in aggiudicazione".

E del resto la medesima stazione appaltante invitata dal ricorrente a riaprire la gara in questione per procedere alla corretta aggiudicazione, ha, di fatto, invitato la centrale di committenza a disporre la riapertura della gara al contempo disponendo la sospensione dei lavori consegnati, nelle more, in via d'urgenza

Discende da quanto precede la tempestività e piena ricevibilità del gravame proposto.

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.4 COMMA 1 DELLA L.R. N. 13/ 2019 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.97 DEL DL.VO N. 50/ 2016 ECCESSO DI POTERE PER ECCESSO DI ISTRUTTORIA – ERRONEA INTEPRETAZIONE DELLE NORME DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE**

Il bando della gara di che trattasi prevedeva espressamente il criterio del "minor prezzo" quale criterio di aggiudicazione con la determinazione della soglia di aggiudicazione secondo il combinato disposto del CRITERIO dettato dell'Art. 4 della L.R. n°13 del 19 luglio 2019, modificativo dell'Art. 97, c.1, c.2, c.2 - bis

L'art. 4, comma 1, della l.r. n. 13/2019, espressamente richiamato nel caso di specie dalla legge di gara, stabilisce che "La soglia di aggiudicazione è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del 10 per cento, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico ribasso a cavallo del taglio delle ali [.....]".

Il problema interpretativo posto dalla predetta legge regionale muove dal silenzio del legislatore regionale in ordine alle offerte che si collocano all'interno del taglio delle ali, non esplicitando il legislatore se anche tali offerte al pari di quelle poste a cavallo debbano considerarsi alla stregua di un'unica offerta o meno.

Soccorre al riguardo la giurisprudenza amministrativa che con le decisioni sopra richiamate ha per l'appunto chiarito quanto segue:

*“Nel silenzio della legge regionale, ritiene parte ricorrente, con riferimento alle offerte che si collocano all'interno del taglio delle ali e aventi medesima percentuale di ribasso, che la disciplina normativa da applicare non potrebbe che trarsi dalla legge nazionale, e più specificatamente dall'art. 97 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come interpretata dalla giurisprudenza maggioritaria e quindi dette offerte dovrebbero essere considerate unitariamente.*

*Sostengono invece la controinteressata e il Comune che l'art. 4, comma 1, della l.r. cit. disporrebbe diversamente rispetto all'art. 97, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016, avendo voluto il legislatore regionale specificare solo che le offerte con identico ribasso che si trovano a cavallo delle ali vanno considerate come un'unica offerta (e non anche quelle che si collocano all'interno delle ali, da considerare quindi singolarmente).*

*Insomma il cd. blocco unitario, secondo tale ultima ricostruzione, varrebbe solo per le offerte identiche a cavallo delle ali, e ciò in quanto solo tali offerte potrebbero creare quell'effetto distorsivo nella formazione della media che la norma intenderebbe eliminare.*

*Il motivo è fondato.*

*Va ricordato che la questione se nell'effettuare il cd. taglio delle ali - propedeutico al calcolo delle medie e alla determinazione della soglia di anomalia - l'Amministrazione sia tenuta a considerare come unica offerta solo le offerte con uguale ribasso a cavallo delle ali ovvero anche le offerte con uguale ribasso all'interno delle ali si era già posta, a livello nazionale, nella vigenza dell'art. 86, co. 1, del d. lgs. n. 163/2006 e dell'art. 121, co. 1, del d.P.R. n. 207/2010.*

*Detta questione venne risolta dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 5 del 19 settembre 2017) che aderì al prevalente orientamento secondo cui le offerte di identico ammontare debbono essere accantonate sia nel caso in cui si collochino al margine delle ali che all'interno (tesi del cd. blocco unitario o cd. criterio relativo).*

*Dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 50 del 2016, richiamato in ambito regionale dall'art. 24 della l.r. n. 8 del 2016, benché la norma in questione (art. 97) abbia portata letterale non identica al previgente*

combinato disposto di cui all'art. 86 c. 1, d.lgs. 163/2006 e all'art. 121, d.P.R. 207/2010, la giurisprudenza maggioritaria – a cui questo Collegio ha già aderito (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 2593/2020 cit.; sez. I, n. 2555/2020 cit.) - si è attestata nel ritenere che il principio del cd. blocco unitario, divenuto oramai diritto vivente, continui a trovare applicazione anche nel vigore del codice del 2016, avendo la nuova norma contenuto e ratio del tutto analoghi a quella precedente, sì da non giustificare, in assenza di norma di inequivoco tenore diverso, il ricorso al diverso criterio c.d. assoluto (ex multis Cons. Stat. Sez., V, n. 4821/2018; TAR Umbria, Perugia, n. 138/2020).

In particolare, è stato ritenuto che la ratio antiturbativa del meccanismo de quo, non possa considerarsi venuta meno solo per effetto del complesso meccanismo introdotto dalla novellata disciplina dell'art. 97 del codice in materia di esclusione automatica; "Piuttosto – nel silenzio del d. lgs. n. 50 del 2016 – miglior criterio ermeneutico, anche per basilari esigenze di sicurezza giuridica, appare il mantenere, fino a dimostrazione di una volontà contraria del legislatore, l'orientamento della consolidata giurisprudenza e con essa gli acquisiti presidi di funzionalità, di efficienza, di trasparenza e concorrenzialità dei procedimenti di evidenza pubblica ... Tali considerazioni di ordine logico e sistematico impongono dunque di interpretare l'art. 97, comma 2, lett. a) d. lgs. n. 50/2016, coerentemente con la ratio legis e, dunque, in senso sostanziale e non meramente formale o letterale ..." (Cons. Stat., n. 4821/2018 cit, T.A.R. Catania, n. 2555/2020, cit.).

Venendo alla fattispecie in esame, il Collegio ritiene di mutuare e trasporre le superiori argomentazioni al caso di specie per concludere che, a fronte di una norma regionale quale quella in questione, che, ai fini della determinazione della soglia di aggiudicazione, fa riferimento alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del 10 per cento, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, "indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico ribasso a cavallo del taglio delle ali", senza nulla prevedere per quelle all'interno delle ali, debba

*prediligersi un'interpretazione che applichi l'accorpamento delle offerte aventi identico valore di ribasso percentuale, oltre che a cavallo, anche all'interno delle ali.*

*A tale conclusione, si ribadisce, conducono le seguenti riflessioni:*

*- la lettera dell'art. 4 della l.r. n. 13/2019 non osta a una sua interpretazione conforme alla regola del cd. blocco unitario, sia a cavallo che all'interno delle ali;*

*- nel silenzio del legislatore regionale in ordine alle offerte di identico ribasso all'interno delle ali, miglior criterio ermeneutico, anche per basilari esigenze di sicurezza giuridica, appare il mantenere, fino a dimostrazione di una volontà contraria del legislatore, l'orientamento della consolidata giurisprudenza e con essa gli acquisiti presidi di funzionalità, di efficienza, di trasparenza e concorrenzialità dei procedimenti di evidenza pubblica che depongono per la preferenza del cd. blocco unitario (Cons. St. , sez. V, 6 agosto 2018, n. 4821; Cons. Stato, Ad. plen., 19 settembre 2017, n. 5);*

*- le stesse argomentazioni sono state elaborate dalla giurisprudenza maggioritaria in favore del principio del cd. blocco unitario nella vigenza del d. lgs. n. 50 del 2016, e ciò pur a fronte della non esplicita previsione in tal senso dell'art. 97 cit..*

Di analogo avviso il Consiglio di giustizia amministrativa che nel confermare la decisione del Tar ha per l'appunto ribadito che ***“ le offerte con identico ribasso poste all'interno delle ali devono pertanto, ai fini dell'accantonamento prodromico al calcolo della media essere considerate secondo la regola del blocco unitario di cui all'art.97 del d.lvo n. 50/2016”***

Alla luce di quanto precede e come evidenziato anche dalla simulazione richiamata in narrativa e versata in atti, l'operato della Commissione è certamente errato non avendo la stessa applicato il criterio del blocco unitario anche con riferimento alle offerte con identico ribasso poste all'interno del blocco delle offerte di maggior ribasso; segnatamente trattasi delle offerte delle società LP costruzioni srl e

Costruzioni generali Mazzeo srl entrambe con lo stesso valore di ribasso pari al 21,697%

Valutata la media correttamente calcolata applicando il predetto criterio, la ditta ricorrente avrebbe dovuto ( e deve) essere dichiarata aggiudicataria della gara in questione.

### **SUL DANNO**

A parte l'incontestabile sussistenza del "fumus boni iuris" che caratterizza la pretesa azionata, è di tutta evidenza la sussistenza di un danno grave ed irreparabile che deriverebbe all'odierna ricorrente nella, per vero non temuta, ipotesi di mancato accoglimento della presente istanza cautelare.

La ricorrente pur essendo la legittima aggiudicataria dell'incanto in questione, come dimostrato in atti, perderebbe definitivamente la possibilità di ottenere l'affidamento dei lavori di che trattasi con conseguente impossibilità di acquisire detti lavori a comprova della propria capacità tecnica ed economica in occasione della partecipazione a gare future

### **Domanda risarcitoria**

nell'ipotesi in cui la ricorrente non dovesse eseguire i lavori si chiede il risarcimento danni nella misura che sarà quantificata nel corso del giudizio o in alternativa si chiede che sia attivata la procedura di cui all'art. 34 quarto comma cpa

Per quanto precede

### **VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR**

Preliminarmente in accoglimento dell'istanza cautelare disporre la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati

Nel merito accogliere il presente ricorso e, per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe indicati

Sempre nel merito, accogliere la domanda di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del relativo contratto;

ulteriormente nel merito, dichiarare l'inefficacia del contratto ai sensi e per gli effetti degli artt.121 comma 1 lettere c) e d) e 122 del d.lvo n. 104/2010 ove nelle more stipulato e accogliere a conseguente domanda di subentro che fin d'ora pure in quanto occorra formalmente si esplicita;

Si dichiara che il presente giudizio è soggetto ad un contributo unificato  
pari ad € 4.000,00

Con salvezza di ogni altro diritto e vittoria di spese

Girolamo Rubino



CN=  
C=IT  
O=NO  
2.5.4.2

RSA/2048 bits

Avv. Girolamo Rubino

Girolamo  
Rubino

Firmato digitalmente da  
Girolamo Rubino  
Data: 2021.02.08 12:10:06  
+01'00'

Avv. Lucia Alfieri



**EMANUELE  
CAPIZZELLO**CN = CAPIZZELLO  
EMANUELE  
C = ITCN=  
C=IT  
O=NO  
2.5.4

RSA/2048 bits

**PROCURA SPECIALE**

Io sottoscritto Capizzello Emanuele nato a Gela (provincia di CL) il 01.08.1958 (C.F. CPZMNL58M01D960A), nella qualità di Amministratore Unico della Società Capizzello Emanuele S.r.l. (P.IVA 01911510855) con sede in Gela via Plinio, 22 nomino procuratore e difensore l'Avv. Girolamo Rubino (c.f.; RBNGLM58P02A089G; PEC: girolamorubino@pec.it; fax 091/8040219) sia unitamente che disgiuntamente all'Avv. Lucia Alfieri (CF: LFRLCU71L65C351E; pec:luciaalfieri@pec.it), ed all'avv. Daniele Piazza (cod. fisc. PZZ DNL 72D11 G273H – pec avvocatodanielepiazza@legalmail.it – fax. 0917292780), al fine di proporre ricorso innanzi al Tar Sicilia - Palermo per l'annullamento previa sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 819 del 18.11.2020 relativo alla gara indetta dal Comune di Caltavuturo per l'esecuzione dei lavori di "riqualificazione di Via Riscossa da via Mazzini a Via Mandrie 2 ed ultimo stralcio da via Pepe a Via Mandrie " ed eleggo domicilio digitale come da PEC del Registro di giustizia.

A tal uopo conferisco ogni più ampia facoltà di legge nell'espletamento del mandato, ivi compresa quella di farsi sostituire e rappresentare, transigere e conciliare, rinunciare agli atti ed accettare l'altrui rinuncia, presentare memorie.

Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato esprimo consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ed autorizzo il trattamento dei medesimi ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 22 e 23 D.Lsg 196/03 e dell'art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 da me conosciute.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto.

li

Firmato digitalmente da

**EMANUELE  
CAPIZZELLO**CN =  
CAPIZZELLO  
EMANUELE  
C = IT**Girolam  
o Rubino**Firmato digitalmente  
da Girolamo Rubino  
Data: 2021.02.08  
12:16:10 +01'00'

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it" <protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it>

Data mercoledì 17 febbraio 2021 - 13:36

---

**CONTROVERSIA CAPIZZELLO C/COMUNE DI CALTAVUTURO ED ALTRI**

---

**Ricevuta di accettazione**

---

Il giorno 17/02/2021 alle ore 13:36:39 (+0100) il messaggio  
"CONTROVERSIA CAPIZZELLO C/COMUNE DI CALTAVUTURO ED ALTRI" proveniente da  
"protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it"  
ed indirizzato a:  
studiogiustiziaczm@libero.it ("posta ordinaria")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec2941.20210217133639.06827.325.1.64@pec.aruba.it

---

**Allegato(i)**

datcert.xml (1 KB)


smime.p7s (7 KB)

Il file XML specificato apparentemente non ha un foglio di stile associato. L'albero del documento è mostrato di seguito.

```
-<postacert tipo="accettazione" errore="nessuno">
  -<intestazione>
    <mittente>protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it</mittente>
    <destinatari tipo="esterno">studiogiustiziaczm@libero.it</destinatari>
    <risposte>protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it</risposte>
    -<oggetto>
      CONTROVERSIA CAPIZZELLO C/COMUNE DI CALTAVUTURO ED ALTRI
    </oggetto>
  </intestazione>
  -<dati>
    <gestore-emittente>ARUBA PEC S.p.A.</gestore-emittente>
    -<data zona="+0100">
      <giorno>17/02/2021</giorno>
      <ora>13:36:39</ora>
    </data>
    -<identificativo>
      opec2941.20210217133639.06827.325.1.64@pec.aruba.it
    </identificativo>
    <msgid><QOOB12$0179A1555E67C39FFCD560C91207096E@pec.it></msgid>
  </dati>
</postacert>
```

**SALVATORE MARIA CUSENZA**  
**Avvocato**

Patrocinante avanti alle Magistrature Superiori  
via Barone Sieri Pepoli, 28 - 91100 Trapani  
Tel. Fax 0923/22556 studiogiustiziaczm@libero.it



Al Responsabile dell'Area I  
*dott.ssa Calogera Castellana*

Comune di Caltavuturo  
Via Giovanni Falcone n. 41  
90022 - Caltavuturo (PA)

trasmissione a mezzo consegna a mani

**Oggetto: Resistenza a Ricorso R.G. 297/2021 davanti il T.A.R. Sicilia sede di Palermo promosso da Capizzello s.r.l. contro Comune di Caltavuturo e altri e nei confronti di a.t.i. Green & House s.r.l. e China Costruzioni s.r.l. per un gara d'appalto di lavori a base d'asta per € 649.828,48.**

In riscontro alla Sua nota 2096 del 17 febbraio 2021 relativa alla richiesta di un mio preventivo di massima per le competenze professionali difensorie relative al procedimento di cui all'oggetto, qualora il Comune decidesse di officarmi in ciò, avendo io comunque rappresentato che l'udienza cautelare risulta già fissata per la Camera di Consiglio del giorno martedì 23 febbraio p.v., di seguito trascrivo le competenze, come da D.M. 55/2014 integrato dal successivo D.M. 37/2018, articolato per fasi da compensare all'effettivo compimento.

Allo stesso non ho applicato le maggiorazioni per la molteplicità di soggetti evocati in giudizio e adottando quale parametro quello relativo alle cause di valore indeterminabile nello scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00, come dalla tabella 21 del D.M., applicandovi poi una diminuzione del 25%.

Fase di Studio

€ 3.240,00

Fase Introduttiva

€ 1.820,00

Fase cautelare

€ 2.630,00

Fase Istruttoria e di Trattazione

€ 2.160,00

Fase Decisionale

€ 4.790,00

**Totale € 14.640,00**

Spese generali forfetarie

€ 2.196,25 (15%)

C.P.A.

€ 673,44 (4%)

I.V.A. al 22%

€ 3.874,08

**Per un totale di euro 21.383,77 che diminuito del 25% è perciò pari ad € 16.037,82**

A titolo di indennità di trasferta e rimborso spese sostenute, maggiore o minore secondo l'effettivo, indico la somma aggiuntiva di € 500,00.

**La somma complessiva presuntivamente da impegnare è perciò pari ad € 16.537,82.**

**L'acconto da riconoscere al momento del deposito dell'Atto di costituzione comporta un impegno di spesa lordo pari ad euro 4.000,00 che sarà richiesto dopo il deposito dell'Atto.** Gli ulteriori acconti saranno richiesti successivamente.


Nell'eventualità che parte Ricorrente producesse nel corso del giudizio Motivi aggiunti questi andranno compensati come disposto dall'art. 4 co. 10 bis del D.M. 55/2014-37/2018 applicando alla somma la riduzione del 25%. Nell'eventualità che il Tribunale nella fase cautelare emettesse *Sentenza Breve* le competenze da riconoscere saranno quelle maturate sino a tale fase.

Le somme che il T.A.R., accogliendo le difese, riconoscesse a titolo di refusione di spese di Giudizio saranno interamente di spettanza del Comune. Qualora il T.A.R. dovesse disporre una refusione defensoria in favore del Comune superiore alle somme sopra indicate queste, pur formalmente di spettanza del Comune, si aggiungeranno per la differenza alle competenze da me sopra indicate.


Comunico che la mia polizza assicurativa per responsabilità professionale è stata contratta con "UnipolSai Assicurazioni s.p.a.", Agenzia di Trapani, n. 1/43240/122/164072876 con un massimale di € 2.000.000,00.

Trapani, li 18 febbraio 2021

avv. Salvatore Maria Cusenza



Si rappresenta che il procedimento  
preconciliatorio - per le refusi  
esposta nella Ricorrente -  
mostra una particolare  
complessità cui occorre  
confutare in tutta e  
diritto si finì a poter  
affermare le buone  
ragioni del caso.

18/2/2021  <sup>2</sup>

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**L'ASSESSORE ANZIANO**

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**F.to Sig. Calogero Giuseppe Lanza F.to Prof. Salvatore Di Carlo F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco**

E' COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Caltavuturo li **23 FEB 2021**



**Il Segretario Generale**

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **18.02.2021**

☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1 L.R. 44/91,

☒ Perché immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91;

Caltavuturo li **18.02.2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 23-02-2021 al 10-03-2021 ( n. 258 Reg. Pub. ).

Caltavuturo li \_\_\_\_\_

**L'Addetto**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco